

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia»

del 20 giugno 2003¹

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 123a

¹ Considerato il forte rischio di ricaduta, il criminale sessuomane o violento che nelle perizie necessarie alla formulazione della sentenza è stato definito estremamente pericoloso e classificato come refrattario alla terapia deve essere internato a vita. Liberazioni anticipate e permessi di libera uscita sono esclusi.

² È possibile redigere nuove perizie solo qualora nuove conoscenze scientifiche permettano di dimostrare che il criminale può essere curato e dunque non rappresenta più alcun pericolo per la collettività. Se sulla base di queste nuove perizie è posta fine all'internamento, la responsabilità per una ricaduta è assunta dall'autorità che ha posto fine all'internamento.

³ Tutte le perizie necessarie al giudizio del criminale sessuomane o violento devono essere redatte da almeno due periti esperti reciprocamente indipendenti e tenendo conto di tutti gli elementi importanti per il giudizio.

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

¹ La presente modifica costituzionale è stata accettata dal popolo e dai Cantoni il 8 febbraio 2004².

² Conformemente all'articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1976³ sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 8 febbraio 2004.

21 aprile 2004

Cancelleria federale

¹ FF **2003** 3833

² FF **2004** 1935

³ RS **161.1**

